

# COMUNE DI MEDE

(Provincia di Pavia)



CODICE ENTE: 11225

Data 28-07-2014

DEL. N. 23

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Presidente con avviso scritto consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la presidenza della sig.ra BARBARA MANCUSO:

RISULTANO PRESENTI:

<b>MANCUSO BARBARA</b>	<b>P</b>	<b>SANTI CESARE</b>	<b>P</b>
<b>Demartini Lorenzo</b>	<b>P</b>	<b>CARENA WALTER</b>	<b>P</b>
<b>BERTASSI GUIDO</b>	<b>P</b>	<b>DONATO MAURIZIO</b>	<b>P</b>
<b>GUARDAMAGNA GIORGIO</b>	<b>P</b>	<b>VERONESE MASSIMO</b>	<b>P</b>
<b>VAILATI ANTONIO</b>	<b>P</b>	<b>RIZZO MARCELLA</b>	<b>A</b>
<b>BORELLA JENNY</b>	<b>P</b>	<b>DAGLIO CLAUDIO</b>	<b>A</b>
<b>DALPEDRI UMBERTO</b>	<b>P</b>		

con l'intervento del Segretario Sig. RIERA Dott. SERGIO

Risulta altresì presente in aula l'Assessore esterno MORENO BOLZONI.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

Relaziona il punto all'ordine del giorno l'Assessore Giorgio Guardamagna.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO:**

- che gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, avevano istituito e disciplinato l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni non locati e dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

- che l'art. 13 comma 1 del D.L. 6.12.2011 n. 201 (convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214) aveva anticipato in via sperimentale l'applicazione del suddetto tributo, con decorrenza dal 1° gennaio 2012;

- la Legge 24.12.2013 n. 147 (di stabilità 2014) ha introdotto una profonda e sostanziale modifica alla disciplina in materia di imposta municipale propria, quale componente dell'Imposta Comunale Unica (IUC);

**RICHIAMATI** i seguenti contenuti dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nel testo attualmente vigente:

- l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, e delle relative pertinenze; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria (comma 2);

- l'imposta non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (comma 2);

- l'imposta non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto Ministro delle infrastrutture 22.4.2008 (comma 2);

- l'imposta non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (comma 2);

- l'imposta non si applica a un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (comma 2);

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,30 punti percentuali (comma 6);

- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale, in relazione alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, e per le relative pertinenze è pari allo 0,40 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,20 punti percentuali (comma 7);

- l'aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,20 per cento, con possibilità per i Comuni di ridurla fino allo 0,10 per cento (comma 8);

- l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero per gli immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero per gli immobili locati può essere ridotta fino allo 0,40 per cento (comma 9);

- sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 9-bis);

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, in relazione alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, e le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 annui; i Comuni possono elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio (comma 10);

#### **RICHIAMATI**, altresì:

- l'art. 1 comma 380 della Legge 24.12.2012 n. 228 (di stabilità 2013), che ha introdotto la riserva allo Stato relativamente al gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; per detti immobili i Comuni possono aumentare l'aliquota standard sino a 0,30 punti percentuali, ma non hanno facoltà di ridurla;

- l'art. 1 comma 708 della Legge 27.12.2013 n. 147, il quale ha disposto che a decorrere dall'anno 2014 l'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

**PRESO ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2013 sono state determinate aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, nelle misure ivi meglio indicate;

**CONSIDERATO** che la riduzione del Fondo di solidarietà spettante per l'anno 2014 al Comune di Mede, dipendente dalla suddetta disposizione, rende inevitabile un incremento del tributo in argomento, al fine di non pregiudicare il mantenimento dei servizi erogati alla cittadinanza senza compromettere gli equilibri di bilancio;

**RITENUTO**, comunque di non gravare in misura eccessiva sui contribuenti e di effettuare un equo prelievo fiscale, codesta Amministrazione ha ritenuto di incrementare l'aliquota ordinaria IMU senza però, ad eccezione dei titolari dell'abitazione principale già esente IMU (con esclusione delle categorie catastali A/1-A/8-A/9) introdurre per costoro il tributo sui servizi indivisibili (TASD);

- **RITENUTO** quindi per l'anno 2014:
- di prevedere l'aliquota ordinaria IMU nella misura dell' 1,05%
- di introdurre un'aliquota ridotta per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo d'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come propria abitazione principale (con esclusione delle categorie catastali A/1-A/8-A/9); in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; l'agevolazione si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario e con le limitazioni per l'abitazione principale;

#### **CONSIDERATO:**

- che l'art. 1 comma 169 della Legge 296/06 (finanziaria 2007) ha precisato che le deliberazioni in materia di tariffe comunali, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che con decreto del Ministro dell'Interno del 18.07.2014 il termine per deliberare il bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 30.09.2014;

**VISTO** il parere favorevole espresso dai Funzionari Responsabili in ordine alle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Maurizio Donato e Massimo Veronese)

#### **DELIBERA**

1. **DI DETERMINARE** le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare nel territorio comunale per l'anno d'imposta 2014, come specificato nella tabella allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI RISERVARSI** la facoltà di ricorrere all'ipotesi prevista dall'art. 1 comma 444 della Legge 228/2012, qualora ciò si rendesse necessario per salvaguardare gli equilibri di bilancio, alla luce della definitiva determinazione dell'importo spettante al Comune a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata esclusivamente per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

#### **SUCCESSIVAMENTE**

**DI DICHIARARE** con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti astenuti (Maurizio Donato e Massimo Veronese), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)  
ANNO D'IMPOSTA 2014**

<b>1. ALIQUOTA ORDINARIA</b>	1,05%
<b>2. ABITAZIONE PRINCIPALE (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9)</b>	
- Unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito in L. 22/12/2012 n. 214. Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	0,40%
<b>3. FABBRICATI DEL SETTORE PRODUTTIVO</b>	
- Immobili che costituiscono beni strumentali posseduti e utilizzati dai soggetti passivi IMU che hanno iniziato nuove attività produttive (commerciali, artigianali e industriali) nel Comune nel corso dell'anno 2013, ad eccezione dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale D.  L'aliquota agevolata verrà applicata per i primi tre anni dalla data di iscrizione delle imprese (che realizzano nuove attività produttive) alla Camera di Commercio oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.	0,46%
<b>4. TERRENI AGRICOLI</b>	
- Terreni agricoli	1,05%
<b>5. AREE EDIFICABILI</b>	
- Aree fabbricabili	1,05%
<b>6. ALTRI FABBRICATI</b>	
- Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,05%
<b>7. IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO</b>	
- Abitazione (con esclusione delle categorie catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (con le medesime limitazioni previste per l'abitazione principale) concessa in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo d'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come propria abitazione principale.	0,46%

## DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014

1. DETRAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO E PER LE RELATIVE PERTINENZE:

- EURO 200,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione;

2. DETRAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO E PER LE RELATIVE PERTINENZE per SOGGETTI PASSIVI DISABILI o nel cui nucleo familiare è presente un soggetto disabile, intendendosi per tali le persone affette da menomazione di qualsiasi genere che comporti un'invalidità pari o superiore al 74% certificata da ASL, INPS o INAIL:

- EURO 300,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione;

La presente detrazione non è cumulabile alla detrazione di base di € 200,00 di cui al punto 1.

**COMUNE DI MEDE**

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 21-07-2014

---

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49  
1° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni  
in merito alla deliberazione avente per oggetto:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2014**

---

**SETTORE AMMINISTRATIVO**

**Parere di regolarità tecnica**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 24-07-2014

Il Responsabile della P.O Settore Amministrativo  
*(f.to Raffaella Arioli)*

---

**SETTORE FINANZIARIO**

**Parere di regolarità tecnica**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 24-07-2014

Il Responsabile della P.O Settore Finanziario  
*(f.to Raffaella Arioli)*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

*F.to GUARDAMAGNA  
GIORGIO*

*F.to MANCUSO BARBARA*

*F.to RIERA SERGIO*

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 30-07-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sino al 14-08-2014

IL SEGRETARIO

*F.to RIERA SERGIO*

Data 30-07-2014

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DATA \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

.....

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA** il \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO

*F.to RIERA SERGIO*